



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

Brondello, Castellar, Crissolo, Gambaasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Sanfront

ALLEGATO 2

Codice CIG Z291E48D40

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA SCOPERTA E DELLA VASCA PER ACQUATICITÀ DEL COMUNE DI PAESANA

2017-2021

PROCEDURA APERTA – D.LGS 50/2016 e s.m.i.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Stazione Appaltante	Unione Montana dei Comuni del Monviso – Centrale Unica di Committenza per il comune di Paesana – Via Santa Croce n. 4 – 12034 PAESANA (CN) Tel. 0175- 94273 Fax 0175- 987082
Luogo e prestazione:	Piscina scoperta - vasca per acquaticità in area scoperta - Paesana Capoluogo

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la gestione della piscina comunale scoperta e della vasca di acquaticità scoperta, tutte in area scoperta comprensiva di area verde, strutture coperte per servizi: spogliatoi, docce, servizio igienico, locale biglietteria, siti in Comune di Paesana, Via Nazionale n. 2.

Caratteristiche:

Piscina scoperta:

- vasca nuoto scoperta m. 25 x 12,50 - profondità media 1,10: ...volume acqua metri cubi 450
Superficie metri quadrati 312
- vasca acquaticità scoperta m. 6,00 X 4,00 - profondità m. 0,60: ...volume acqua metri cubi 14,00
Superficie metri quadrati 24,00

Locali spogliatoi: uomini dotato di una doccia e due spogliatoi chiusi

Locali spogliatoi: donne dotato di una doccia e due spogliatoi chiusi.

Locale biglietteria eventualmente adibibile a punto ristoro - piccolo bar mq 10 - Superficie complessiva di somministrazione: mq. 10 - Previo dovute autorizzazioni e nel rispetto delle disposizioni fiscali, possibilità di svolgere attività di: somministrazione di bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches surgelate sottoposte a doratura, toasts, piadine e prodotti similari, cioè alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione e un eventuale riscaldamento. Superficie Tipologia: B mq 10

Art. 2 - Durata

La durata del servizio è fissata in anni 5 (cinque) con attività stagionali, scadenza 31 dicembre 2021. Alla scadenza, nel rispetto della normativa al momento vigente, qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente, l'amministrazione comunale, accertato il pubblico interesse e la convenienza alla prosecuzione del rapporto, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto con formale provvedimento, per uguale o minore periodo.

Trattandosi di piscina scoperta e vasca scoperta in località Alpina - Monviso Alpi Cozie - la stagione di attività d'esercizio è quella estiva per i mesi di giugno, luglio ed agosto.

Per il punto di ristoro-piccolo bar il Comune di Paesana rilascerà apposita autorizzazione, su richiesta del gestore, per periodo stagionale ovvero annuale.

Art. 3 - Carattere del servizio

Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi, a tutti gli effetti, "servizio pubblico" e, quindi, fatto salvo avverse condizioni climatiche, per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato.

La gestione comporterà, a titolo esemplificativo:

- l'apertura e chiusura, la custodia dell'impianto nella sua complessità (con la precisazione che, stante anche la copertura assicurativa e l'operatività della cauzione nei termini di cui al presente contratto, viene esclusa ogni forma di responsabilità risarcitoria diretta del concessionario per le ipotesi di furto, danneggiamento ed atti vandalici in genere, oltre a danni a terzi in generale derivanti da atti e fatti non riconducibili al concessionario né a titolo di dolo che a titolo di colpa); la conduzione dell'impianto di riscaldamento, termoventilazione ed erogazione di acqua calda;

- la conduzione degli impianti tecnologici;
- il trattamento delle acque;
- la pulizia dell'intero complesso dato in gestione;
- la manutenzione ordinaria programmata riferita al servizio di gestione nella sua totalità;
- la cura e manutenzione delle aree verdi interne alla recinzione che delimita l'impianto;
- l'organizzazione dell'attività sportiva natatoria, didattica, non agonistica e agonistica;
- l'eventuale attività di gestione del bar; la gestione negozio di articoli sportivi e promozione commerciale, la direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
- l'assistenza bagnanti;
- l'attività di segreteria con personale all'uopo destinato.

La gestione deve assicurare il funzionamento dell'impianto con la finalità di permettere il regolare svolgimento della pratica sportiva natatoria e la sua compiuta diffusione nel territorio.

Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti al concessionario.

Art. 4 - Principi generali

La piscina è destinata allo svolgimento della pratica del nuoto a livello amatoriale non agonistico e la vasca di acquaticità è destinata alla prima infanzia.

La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo per cui l'affidamento in gestione è disposto, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune di Paesana in qualità di proprietario.

L'appaltatore, nell'espletamento del servizio, dovrà curare in modo particolare non solo la qualità del servizio, ma anche la componente relazionale, realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere ore piacevoli all'interno delle strutture oggetto dell'appalto come momento piacevole della giornata.

Il personale che verrà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti e del patrimonio culturale, politico, religioso ed etnico di ciascuno, la riservatezza, la valorizzazione della persona anche attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico e dell'abbigliamento.

L'appaltatore dovrà, inoltre, garantire una costante flessibilità operativa, perseguendo - nelle strutture e dell'organizzazione - la qualità del servizio tale che le attività si conformino in più possibile ai ritmi, alle abitudini e alle esigenze degli utenti.

Art. 5 - Definizioni

Il presente capitolato disciplina la gestione delle strutture e la programmazione e promozione delle attività sportive compatibili con gli impianti affidati in gestione.

Ai fini dell'appalto di cui al presente capitolato, con le seguenti locuzioni si intende:

tariffa giornaliera la tariffa di almeno otto ore consecutive

stagione estiva: il periodo di durata presunta di attività ed affluenza di utenza e pubblico nelle strutture oggetto di appalto: 10 luglio - 31 agosto, con possibilità, in caso di bella stagione di anticipare l'apertura dell'impianto ovvero, in caso di avverse condizioni atmosferiche anticipare la chiusura dell'impianto.

servizi accessori servizi compatibili con la destinazione d'uso degli impianti affidati in gestione .

manutenzione ordinaria: tutte le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione

ore giornaliere minime: deve essere assicurata l'apertura dell'impianto per un numero minimo giornaliero di ore 8.00 (compatibilmente con le condizioni atmosferiche);

Ulteriori precisazioni ed interventi sono previsti nel presente capitolato. In particolare vedere anche art. 12.

Il servizio affidato comprende la gestione degli impianti, la custodia e sorveglianza sulle strutture, le attrezzature e le attività in esse svolte, la manutenzione ordinaria dei servizi igienici e delle docce, la manutenzione ordinaria delle attrezzature sportive e degli impianti tecnologici, l'assistenza agli utenti e ogni

attività tesa a diffondere la pratica sportiva all'interno dell'impianto. Il piccolo bar-ristoro, su richiesta della ditta appaltatrice, potrà essere autorizzato dal Comune di Paesana nel rispetto delle leggi vigenti. In tal caso tutte le attrezzature, arredi, elettrodomestici, suppellettili, biancheria e ricambi restano a carico della ditta appaltatrice che ne provvederà, a proprie spese, rischio e pericolo alla fornitura, sia in caso di avvio attività sia nel prosieguo dell'attività, alle manutenzioni, ordinarie e straordinarie, e sostituzioni per tutta la durata dell'appalto.

Art. 6 - Corsi e attività di promozione sportiva

Per favorire la promozione dell'attività sportiva, l'appaltatore è tenuto ad organizzare corsi attinenti al nuoto. I corsi devono essere tenuti da istruttori idoneamente abilitati e debitamente pubblicizzati a cura e spese dell'appaltatore.

Art. 7 - Oneri e adempimenti igienico sanitari

L'appaltatore deve provvedere ad applicare le norme emanate o emanande in ambito igienico-sanitario all'interno di tutti gli impianti e sarà personalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.

Art. 8 - Modalità e svolgimento del servizio.

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'appaltatore e a suo rischio.

La ditta aggiudicataria dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che il servizio oggetto del presente capitolato e le normative vigenti contemplano.

L'appaltatore è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del capitolato.

L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità, il numero di recapito telefonico ove l'amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa.

Art. 8/a – Proprietà dell'impianto

Il concessionario dichiara e riconosce che il suddetto impianto, le opere e le attrezzature su di esso esistenti, come meglio specificato nell'apposito verbale di consegna, sono piena ed esclusiva proprietà del Comune di Paesana.

Ogni altra ed eventuale opera ed arredo futuri che venissero realizzati dalla ditta nell'impianto oggetto del presente atto dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune di Paesana che ne valuterà l'opportunità ed utilità di concerto con il concessionario, stabilendo di volta in volta sulla scorta di preventiva intesa quali eventuali attrezzature e migliorie si intenderanno di proprietà dell'Ente e quali di proprietà del Concessionario.

Art. 9 - Beni in consegna

Fermo restando quanto al precedente articolo 8, vengono dati in consegna dal Comune di Paesana all'appaltatore gli arredi ed attrezzature di cui all'inventario redatto dal medesimo Ente.

Tali beni devono essere riconsegnati al Comune di Paesana al termine della scadenza dell'appalto.

Tutti i locali ed il materiale messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti alla scadenza, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà.

Tutte le attrezzature, arredi, dovranno essere tenuti in perfetto stato di pulizia da parte della ditta appaltatrice che dovrà, altresì, provvedere alla custodia e sorveglianza con rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione agli infortuni, furti, igiene e sicurezza.

La Ditta appaltatrice può incrementare l'arredo in dotazione a proprie spese, rischio e pericolo.

La dotazione integrativa, ovvero, sostitutiva, degli arredi del locale bar-ristoro restano a cura e spese del concessionario.

Art. 10 – Oneri inerenti il servizio

L'appaltatore deve garantire:

- a) la custodia e la perfetta funzionalità, la sicurezza e la igienicità degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti ed in particolare in materia di sicurezza degli impianti natatori, piscine, ecc...;
- b) la pulizia giornaliera di tutti gli impianti e le aree verdi con l'impiego di ogni mezzo utile a garantire i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici che possono ospitare infezioni di vario genere con appositi disinfettanti e come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi ed al tipo di materiali, in particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi;
- c) il trattamento dell'acqua delle vasche in conformità alla normativa in materia di impianti natatori pubblici, oltre quanto previsto dal successivo articolo 11;
- d) la conduzione e la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti tecnologici, delle attrezzature, con esclusione degli infissi, impianto elettrico e tubazioni;
- e) interventi esterni comprendenti l'irrigazione delle aree verdi, la semina, la manutenzione ed il taglio delle superfici erbose, la potatura delle alberate e degli arbusti quando necessario e con mezzi adeguati;
- f) operazioni di sgombero neve quando necessario all'interno della recinzione che circonda l'impianto natatorio;
- g) le spese di luce, gas, acqua, riscaldamento, telefono di pertinenza di tutti gli impianti, di tutte le strutture e di tutti i servizi e di tutti gli oneri riferiti alla gestione. Il Comune richiederà la volturazione dei contratti.
- h) l'attivazione a proprie cure e spese di un servizio di medicazione e primo soccorso presso gli impianti, mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente i necessari materiali di primo intervento e soccorso;
- i) la costante manutenzione e la disponibilità degli strumenti di rianimazione e degli attrezzi di salvataggio previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e degli impianti natatori;
- j) l'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti che dell'attività;
- k) il servizio di cassa, che dovrà essere svolto per l'intero orario di apertura al pubblico degli impianti;
- l) una ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno degli impianti;
- m) assistenza bagnanti: l'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata dal gestore secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza per l'esercizio di impianti natatori utilizzando personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso. Gli assistenti bagnanti devono indossare vestiario recante apposita scritta di riconoscimento;
- n) l'intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell'impianto per qualsiasi deterioramento, incidente, anomalia, che si verifichi al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo;
- o) la clorazione, consulenza chimica, prestazioni affini per la cura e l'igiene delle vasche, fornitura dei prodotti relativi;
- p) un'attività di informazione e promozione degli impianti e delle iniziative organizzate all'interno della struttura;

q) le spese di lavanderia;

r) eseguire tutte le eventuali operazioni del bar-ristoro nell'osservanza delle norme di sicurezza, di buona tecnica e della normativa vigente in materia;

s) esporre a proprie spese la tabella relativa ai prezzi e tariffe a carico dell'utente/cliente sia per l'uso dell'impianto, piscina e servizi di supporto sia per le consumazioni al bar-ristoro;

t) la consegna al Comune di Paesana del piano di attività, del piano di uso degli impianti, completo di orari e tariffe, annualmente, ad inizio/apertura attività.

u) il gestore è tenuto a predisporre, prima dell'esecuzione del presente contratto, il regolamento di accesso e di uso degli impianti sportivi, ponendo in atto i provvedimenti necessaria alla sua osservanza; al concessionario viene riconosciuta facoltà di strutturare detto regolamento secondo le proprie esigenze operative e gestionali; il documento non necessita di preventiva approvazione dell'Ente;

v) Manutenzione ordinaria di tutto il complesso sportivo. A titolo puramente indicativo si elencano alcuni interventi di manutenzione ordinaria:

- tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti interni, riparazione ed integrazioni pavimenti interni e pavimentazioni esterne;
- manutenzione e riparazione recinzione di delimitazione dell'impianto natatorio;
- riparazioni di infissi e serramenti interni ed esterni;
- riparazioni e sostituzioni di apparecchi sanitari (lavabo, docce, mensole, specchi ed ogni articolo da bagno);
- sostituzione di parte dei rivestimenti delle vasche natatorie (piastrelle, canaline delle vasche);
- interventi sostituzione di componenti elettrici, interni ed esterni in avaria;
- trattamenti periodici e potature di tutte le piante e siepi;
- verniciatura delle parti metalliche e non delle attrezzature (pedane – infissi- tribune-elementi in PVC- targhe-supplettili);
- mantenimento in stato di efficienza e decorosità di tutele zone guardaroba con allestimento di armadietti e quant'altro necessario;
- presa in carico caldaia con "Terzo responsabile" e conduttore dotato di patentino e idoneità alla conduzione dell'impianto;
- Verifica periodica e ricarica degli estintori e verifica dei presidi antincendio esistenti

La manutenzione (e ogni altro intervento che si renda necessario) dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme CEI, di quelle prevenzione incendi e di quelle inerenti i locali di pubblico spettacolo (CPVLPS).

Sono altresì a carico del gestore le riparazioni e gli interventi di qualsiasi genere per danni dovuti ad atti vandalici ed azioni dolose di piccola entità perpetrati dall'interno e dall'esterno fino all'importo minimo di concorrenza al danno da parte dell'assicurazione regolarmente stipulata a favore dell'Amministrazione Comunale;

z) Rispetto delle norme di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni e di tutte quelle che, se inapplicate, possono determinare l'insorgenza di responsabilità civile;

aa) Inviare al Comune di Paesana relazione annuale sull'andamento dell'attività, sulla gestione del complesso con l'indicazione di ingressi periodo estivo\invernale, ingressi a titolo gratuito, stato degli impianti, arredi, gestione del bar, interventi manutentivi effettuati, eventuali carenze riscontrate dall'utenza anche in fatto di gestione, sopralluoghi ASL e situazione igienico sanitaria, ecc nonché il bilancio annuale della gestione del complesso;

Sono inoltre a totale carico della ditta i seguenti oneri:

- Spese per il personale addetto alla pulizia dell'impianto;
- Spese per il personale d'ufficio, segreteria e direzione;
- Spese per i professionisti insegnanti le discipline sportive;

- Spese per il personale specialistico addetto alla manutenzione degli impianti termici, alla vigilanza e alla custodia;
- Spese per prodotti disinfettanti per il condizionamento dell'acqua e per la sanificazione degli ambienti, di materiali di consumo vari per la manutenzione ordinaria dell'impianto;
- Spese per l'utenza telefonica di segreteria;
- Spese per la manutenzione ordinaria degli impianti e degli edifici;
- L'assistenza ai bagnanti con modalità e personale abilitato dalle vigenti disposizioni in materia;
- La pulizia (personale e materiali) di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza dell'impianto secondo il programma di apertura;
- L'apertura, chiusura dell'impianto e sorveglianza degli accessi al medesimo;
- La conduzione degli impianti tecnologici (riscaldamento elettrico, idrico-sanitario, aerazione, depurazione) e la fornitura dei materiali e prodotti necessari al loro funzionamento;
- Le utenze telefoniche degli apparecchi installati nell'impianto:a tal fine la ditta provveda a intestare a nome proprio o dell'eventuale sub concessionario il contratto di utenza telefonica;
- La manutenzione ordinaria nel rispetto delle norme CEI ed antincendio dei locali e degli impianti tecnologici sanitari ed elettrici dell'immobile oggetto di concessione. La ditta assume l'onere della manutenzione ordinaria di tutte le strutture e degli impianti dei centri natatori.

Per manutenzione ordinaria a carico della ditta si intendono tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento, il mantenimento e il ripristino agibilità riferiti alla qualità e quantità di attrezzature (vasche, spogliatoi, servizi igienici, sale di attesa) e di benessere (igiene, sicurezza, illuminazione, ventilazione, riscaldamento, igrometria, acustica) più precisamente:

- riparazione, controllo, sostituzione di oggetti o parti di chiusure accidentalmente rotti;
- riparazione, controllo, sostituzione arredi e attrezzature di servizio;
- riprese di intonaci, tinteggiature, verniciature, piccoli interventi di riparazioni strutture per deterioramento o manomissione, tinteggiatura dei fabbricati esterni di verniciatura di tutte le parti in ferro e di tutte le parti metalliche dell'impianto di filtrazione;
- controllo, regolazione, sostituzione e mantenimento in efficienza dei corpi illuminanti compresa la sostituzione lampade, controllo e mantenimento in efficienza impianti elettrici e di segnalazione dei collegamenti elettrici di terra ed esterni;
- controllo, regolazione, sostituzione, mantenimento in efficienza scarichi, wc, rubinetti, valvole, autoclavi, docce, pozzi, acqua nera, guarnizioni varie, pulizia fosse mantenimento in efficienza scarichi a pavimento, sifoni, griglie di scarico, in generale di tutti gli impianti idrosanitari;
- controllo, regolazione, sostituzione, motori elettrici;
- controllo o riparazioni regolazioni, impianto di trattamento acque produzione calore distribuzione acqua, riscaldamento e ventilazione e mantenimento in efficienza di tutte le apparecchiature accessorie;
- controllo e rigenerazione dello stato di carica estintori e dell'ambiente antincendio;

Manutenzione e sistemazione delle aree a verde interne alla recinzione di delimitazione dell'impianto natatorio.

Non rientrano nella manutenzione ordinaria gli interventi di adeguamento nel tempo degli impianti alle norme federali in materia di omologabilità, le opere da realizzare su indicazione della C.P.V.L.P.S. e/o quant'altro si è imposto da autorità amministrative sportive e di ordine pubblico.

Rientrano nella manutenzione ordinaria tutte le piccole manutenzioni necessarie per cause diverse dalla vetustà e che in ogni caso costituiscono interventi di modesta entità.

Alla Ditta è fatto divieto di eseguire opere straordinarie senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. L'esecuzione delle stesse ed eventuali interventi dovranno essere realizzate secondo le direttive dell'ufficio tecnico comunale.

Al fine di accelerare i tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, riducendo al minimo il periodo di chiusura dell'impianto necessari all'esecuzione dei relativi lavori, la Ditta può effettuare essa stessa tali interventi anticipandone i costi che saranno poi oggetto di rimborso da parte dell'Ente, previa autorizzazione scritta dell'Ente contenente:

-La descrizione degli interventi che sono necessari e urgenti da effettuare e l'identificazione della relativa spesa;

-Indicazione del tecnico comunale cui è affidata l'alta sorveglianza dei lavori;

-Indicazione dello stanziamento del bilancio con il quale sarà finanziato il rimborso della spesa suddetta alla ditta che lo ha sostenuto.

Il Comune di Paesana rimborserà alla ditta la spesa da ella sostenuta entro tre mesi dalla presentazione della relativa fattura con richiesta di rimborso nei limiti della spesa indicata nell'autorizzazione di cui sopra. La ditta solleva il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra la ditta stessa e i suoi collaboratori.

La ditta si impegna a condurre la gestione del centro natatorio con carattere di tutto decoro quale si addice ad impianti comunali curando la disciplina del personale e dei fruitori.

Nel locale di primo soccorso i farmaci di primo impiego e il materiale di medicazione devono essere sempre disponibili e immediatamente utilizzabili.

Le eventuali carenze manutentive saranno contestate per iscritto dall'amministrazione comunale e si dovrà provvedere ai conseguenti interventi nei termini fissati con nota scritta.

Trascorso tale termine potrà intervenire direttamente il Comune con spese poste a carico della ditta.

Ogni lavoro interessante l'area in oggetto i locali e le attrezzature date in concessione dovrà essere preventivamente autorizzato dagli uffici competenti nei limiti e modi consentiti.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di ordinare la demolizione e la rimozione delle opere degli interventi non autorizzati nonché il ripristino dei luoghi a totale onere della Ditta.

La ditta assume l'impegno e l'obbligo di conservare gli impianti in perfetto stato di conservazione e manutenzione così da poter riconsegnare al Comune al termine della concessione in perfetto stato di efficienza e funzionalità.

La Ditta senza riserva alcuna è inoltre tenuta:

a) a provvedere a proprio totale onere e spese a compiere quanto prescritto dalle autorità di P. S. ed eventualmente da altre autorità competenti in ogni singola materia attinente l'uso dell'impianto sportivo nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti ed infortuni. Alle suddette autorizzazioni, per come previsto dalla legge sono tenuti tutti i fruitori dell'impianto e saranno direttamente responsabili di eventuali danni. Resta inteso che nei riguardi dell'Amministrazione comunale unico responsabile rimane la Ditta;

b) a provvedere con proprio personale alla riscossione ed introito delle tariffe stabilite in tutti gli orari giornalieri, incamerandone le somme e rilasciandone idonee ricevute;

c) ad organizzare e consentire attività sportive ai diversamente abili alle condizioni superiormente esposte;

d) a rispettare, ove la Ditta si avvalga di personale dipendente, le norme di legge vigenti regolanti rapporti di lavoro e di previdenza; la Ditta si impegna altresì a favorire, ove possibile, forme di cooperazione giovanile al fine di andare incontro alle società più deboli.

La Ditta ha inoltre l'obbligo di :

- Vigilare sull'osservanza, da parte di tutti gli utenti dell'impianto, di eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità sanitarie;

- consentire in ogni momento anche senza preavviso visite ed ispezioni all'impianto di tecnici e funzionari incaricati dall'amministrazione Comunale e a fornire alla stessa tutti i dati ed informazioni (spese, utenze

realmente sostenute, personale impiegato nella gestione dell'impianto, utenti singoli ed associati dell'impianto, ecc) da essa eventualmente richiesti;

- contrarre prima della consegna dell'impianto con onere a proprio carico, polizze assicurative per come specificato nei successivi articoli;

Art. 11/a – Ulteriori specificazioni degli oneri a carico del concessionario

La gestione complessiva dovrà essere svolta direttamente dal Concessionario, con propri mezzi propria struttura tecnico-operativa, con personale ausiliario e addetti anche volontari; il Concessionario è l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito della gestione e funzionamento dell'Impianto;

Gravano, altresì, sul concessionario:

- spese per polizze assicurative;
- spese per il materiale d'uso e di conduzione amministrativa;
- spese contrattuali;
- imposte, tributi, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti l'esercizio e le attività in concessione;
- servizio di apertura e chiusura dell'Impianto;
- pulizia giornaliera e programmata di tutti i locali e degli spazi interni ed esterni di pertinenza, con l'adozione di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene ambientale;
- interventi esterni comprendenti l'irrigazione dei prati, la semina, la manutenzione ed il taglio delle superfici erbose, la potatura delle alberate, degli arbusti, delle siepi, quando necessario e con mezzi adeguati;
- spese per la pubblicità, promozione e organizzazione dell'attività sportiva, ricreativa e di eventuali manifestazioni e gare (comprendenti anche eventuali tasse, diritti SIAE, eccetera) e per l'attrezzatura didattica necessaria;
- eventuale realizzazione e aggiornamento di un sito web informativo sulle attività dell'impianto;
- il rispetto delle norme di legge in materia di pubblica sicurezza negli spazi riservati al pubblico;
- ad accertare, nei casi dovuti, che gli utilizzatori siano muniti di specifiche polizze assicurative e che siano state adempiute tutte le ulteriori incombenze prescritte per la pratica dell'attività sportiva (quali ad esempio il possesso delle certificazioni mediche).

Il Concessionario e, solidalmente con esso, tutti gli aventi titolo:

- è l'unico e solo responsabile, nell'ambito dell'attività di gestione e del funzionamento dell'Impianto, del rapporto con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi;
- è garante del corretto uso dell'Impianto da parte degli utenti ed è tenuto pertanto a vigilare sull'uso dello stesso da parte degli utilizzatori;
- solleva il Concedente da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione anche per danni agli utenti e terzi in genere. Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a mancanza di sorveglianza, negligenza e/o imperizia della gestione, saranno a carico del Concessionario; le parti precisano che, stante anche la copertura assicurativa e l'operatività della cauzione nei termini di cui al presente contratto, viene esclusa ogni forma di responsabilità risarcitoria diretta del Concessionario per le ipotesi di furto, danneggiamento ed atti vandalici in genere e danni a terzi in generale, derivanti da atti e fatti non riconducibili al Concessionario né a titolo di dolo che a titolo di colpa; attenzione particolare dovrà essere osservata dal Concessionario, nell'ambito degli aspetti di vigilanza attribuitigli dal presente capitolato, alla sorveglianza della regolare entrata e uscita degli utenti e del pubblico ed ai servizi di accoglienza dell'utenza con particolare riferimento ai bambini consentendo l'ingresso agli spogliatoi ad un accompagnatore adulto qualora essi non siano autosufficienti nel prepararsi alla lezione e nel rivestirsi successivamente.

Art. 11/b – Obblighi dell'amministrazione comunale concedente

Sono a carico del Comune di Paesana le seguenti obbligazioni e oneri:

A) La manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti tecnologici, sanitari, termici ed elettrici dell'immobile oggetto di concessione ai sensi dell'articolo 1621 del Codice Civile: i relativi interventi potranno essere effettuati dalla Concessionaria secondo quanto previsto nei precedenti articoli. La manutenzione straordinaria sarà eseguita nei tempi e nei modi ritenuti opportuni a suo insindacabile giudizio dall'amministrazione comunale che ne darà solo preventiva comunicazione alla Concessionaria senza che gli interventi costituiscano ostacolo al corretto svolgimento delle attività sportive all'interno dell'impianto;

Per manutenzione straordinaria a carico dell'amministrazione comunale si intende:

- Ricostruzione di strutture portanti;
- Riparazioni complete e/o rifacimenti di coperture del sistema di raccolta e/o mantenimento delle acque piovane, delle recinzioni perimetrali degli impianti;
- Rifacimento e/o riparazioni del sistema fognante;
- Rifacimento e/o sostituzione di impianti e apparecchiature tecnologiche e elettriche perché non più adatte allo scopo cui erano destinate o che detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità;
- interventi di adeguamento e messa a norma degli impianti;
- gli interventi di adeguamento a prescrizioni di legge o regolamenti intervenute successivamente all'affidamento della concessione;
- gli interventi per danni conseguenti ad eventi definiti calamitosi;
- tutti gli oneri finanziari relativi alle opere di manutenzione straordinaria, intendendo con ciò tutti gli interventi per la sostituzione o riparazione di parti dell'edificio o degli impianti, quando la necessità di un intervento in tal senso non sia dovuta ad inottemperanza della Concessionaria nell'esecuzione delle operazioni di ordinaria manutenzione, oppure per inosservanza, incuria, disattenzione, incompetenza da parte della Concessionaria stessa o terzi fornitori.
- gli interventi che, per obbligo statuito da specifiche disposizione di legge, gravano sul proprietario degli immobili e degli impianti dati in concessione.

Gli interventi di manutenzione del Comune di Paesana al fine di non produrre inammissibili interruzioni dell'attività sportiva dovranno essere per quanto possibile del tutto tempestivi e preferibilmente svolti nel periodo di chiusura degli impianti. La Manutenzione straordinaria è a carico dell'Amministrazione Comunale sempre che non sia dovuta ad incuria e carenza di manutenzione ordinaria o mancanza di custodia e sorveglianza durante le normali attività sportive;

B) sono a carico del Comune tutte le spese di manutenzione straordinaria per la messa a norma ISPEL e antincendio di tutte le strutture e gli adempimenti straordinari relativi all'agibilità degli impianti.

Il concessionario può comunque eseguire, previa autorizzazione scritta del comune e con obbligo di rimborso delle spese a carico dell'Ente, interventi per:

- la costruzione di strutture di servizio;
- l'ampliamento e la miglioria di quelle esistenti;
- l'ampliamento e la ristrutturazione totale o parziale dell'impianto;
- la manutenzione straordinaria dell'impianto delle strutture di servizio;
- la messa a norma, l'adeguamento, il ripristino degli impianti tecnologici, elettrici, di illuminazione, di riscaldamento, idrici, fognari, allacciamenti compresi.

Il Comune, qualora l'Impianto si renda inagibile in conseguenza di fattori che possono dipendere e/o comunque interessare l'Ente, sarà tenuto a valutare di concerto con il Concessionario eventuali forme di indennizzo, ad esclusione degli eventi imputabili a causa di forza maggiore o a caso fortuito o a chiusura dovuta a lavori urgenti ed inderogabili relativi all'applicazione di nuove leggi.

Art. 11 - Trattamento acqua delle vasche piscina e acquaticità

La ditta appaltatrice deve assicurare per tutta la durata di apertura al pubblico degli impianti, sia per quella all'interno della piscina adulti sia per quella all'interno della vasca acquaticità, il pieno rispetto dei requisiti dell'acqua previsti dall' ACCORDO 16 gennaio 2003 "Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio" (G.U. 51 del 03 marzo 2003) ed in particolare i requisiti di cui alla Tabella A allegata al citato disposto, nonché il rispetto delle normative vigenti in materia riferita alle piscine scoperte.

La ditta appaltatrice deve assicurare tutti i trattamenti dell'acqua delle vasche natatorie.

I trattamenti consistono nel controllo dei parametri fisico-chimici dell'acqua contenuta nelle vasche, nel dosaggio dei disinfettanti e degli additivi chimici necessari allo loro regolazione, nella conduzione degli impianti e delle apparecchiature di trattamento dell'acqua medesima e negli interventi di reintegro e rinnovo.

Il Comune di Paesana ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento alla ditta appaltatrice controlli di laboratorio, dal punto di vista chimico-batterologico, delle acque contenute nelle vasche.

L'analisi dei campioni deve essere effettuato presso un laboratorio individuato dalla ditta previo benestare dell'amministrazione comunale. I costi per prelievo, analisi e trasporto sono a totale carico della ditta appaltatrice.

Art.12 - Lavori di ristrutturazione

Non è consentito al gestore di eseguire lavori di ristrutturazione dei locali, né all'impianto ed infissi in esso esistenti senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale di Paesana, nonché permessi ed autorizzazioni edilizie.

Comunque, ogni aumento del valore dell'immobile, in conseguenza delle migliorie apportate e dell'uso fatto dalla ditta appaltatrice, rimarrà a vantaggio esclusivo del Comune di Paesana e l'appaltatore rinuncia al diritto di chiedere indennità per le migliorie o addizioni apportate agli immobili, ovvero alle strutture, ovvero agli impianti con esplicita rinuncia a far valere tali pretese.

La ditta appaltatrice deve garantire il decoro dei luoghi e annualmente deve provvedere a propria cura e spese senza accolti per il Comune medesimo, alla ritinteggiatura dei muri, delle pareti della struttura, dei locali e impianti.

La ditta appaltatrice deve garantire, per tutta durata del servizio, il costante funzionamento dei servizi igienici, delle rubinetterie, degli scarichi e scolo acqua.

Art. 13 - Sistema tariffario

L'articolazione tariffaria per l'accesso al servizio è formulata dalla ditta appaltatrice, così come stabilito in sede di offerta. Essa comprende le tariffe obbligatorie, indicate dall'amministrazione comunale e assoggettate a ribasso d'asta, e quelle proposte dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta.

La tariffa giornaliera comprende un arco temporale di 8 otto ore.

La tariffa di ingresso comprende l'accesso e la fruizione all'impianto - area, comprensiva dell'uso dei servizi di supporto (spogliatoi, servizi igienici, docce). Il prezzo relativo alle consumazioni degli utenti per il servizio bar-ristoro viene praticato dalla ditta appaltatrice a parte in funzione degli effettivi acquisti praticati dall'utente/cliente, comprensivo dell'iva e senza alcun obbligo, onere e spesa a carico del Comune.

Le tariffe come sopra praticate hanno validità per l'intera stagione estiva, vedi art. 5 "Definizioni".

A partire dal secondo anno di gestione le tariffe possono essere aggiornate in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio e spetta alla ditta appaltatrice riscuoterla.

Spettano, altresì, alla ditta appaltatrice tutti i proventi derivanti dall'eventuale servizio di ristoro e da altre

attività preventivamente autorizzate dall'amministrazione comunale, dallo stesso svolti all'interno della struttura - impianto, rimanendo a suo carico ogni adempimento e onere connesso.

Art. 14 - Forzata interruzione del servizio

Qualora fosse necessario procedere ad interventi di carattere manutentivo che rendano obbligatoria la chiusura nessun compenso o indennità può essere pretesa dalla ditta appaltatrice per mancato introito delle tariffe nei giorni di chiusura dell'impianto-struttura.

Art. 15 - Pulizia dei locali e area scoperta - Potature

La ditta appaltatrice si impegna alla pulizia e sanificazione dei locali, uffici, spogliatoi, docce, servizi igienici e delle relative attrezzature e arredi non inferiore al minimo di seguito richiesto: giornalmente: pavimenti, lavelli, lavandini, contenitori rifiuti, servizi igienici, docce, spogliatoi utilizzati dall'utenza e dal personale, area scoperta bagnasciuga, scale;

settimanalmente serramenti, davanzali;

quindicinalmente: pareti lavabili, finestre, vetrate, sorgenti luminose;

mensilmente: tapparelle, veneziane.

Mensilmente: sfalcio erba, taglio siepi e potature alberi e arbusti.

Tutte le pulizie devono essere svolte nel rispetto della sicurezza fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Tende e zanzariere sono a carico della ditta appaltatrice.

L'intervento di pulizia, sfalcio erba e potature prima dell'avvio dell'attività è a carico della ditta appaltatrice che vi provvederà a proprie spese.

Art. 16 - A) Canone di gestione e B) Canone annuo a favore del Comune

A) Quale compenso per tutte le prestazioni a suo carico, la ditta ha diritto esclusivamente ai proventi tariffari, nonché ai proventi connessi a manifestazioni, corsi, servizi e attività collaterali dallo stesso organizzati o assicurati all'interno della struttura.

B) Il canone annuo, oltre imposte e tasse nella misura di legge, a carico della ditta appaltatrice da corrispondere al Comune è stabilito in sede di offerta. Tale canone resta fisso ed invariato per tutta la durata del contratto con l'avvertenza che per l'anno 2017 viene rapportato ai mesi effettivi dello stesso anno a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque dal 01 GIUGNO 2017.

Il canone annuo, oltre imposte e tasse nella misura di legge, a favore del Comune deve essere pagato, a mezzo servizio di tesoreria, dalla ditta appaltatrice in due rate:

- la prima pari al 50% entro il 15 giugno
- la seconda pari al restante 50% entro il 30 settembre

Art. 17- Personale

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale.

Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'impresa la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti degli impianti. In tal caso l'impresa provvederà a quanto richiesto entro il termine massimo di giorni dieci, senza che ciò possa costituire un onere maggiore.

All'Amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità:

- a. il nominativo dell'incaricato responsabile della buona esecuzione del servizio al quale il responsabile comunale potrà rivolgersi per eventuali proposte, osservazioni e comunicazioni;

- b. il numero di telefono e recapiti;
- c. l'elenco del personale impiegato nel servizio.

La ditta è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

La ditta aggiudicataria è, pertanto, obbligata ad applicare nei confronti dei propri dipendenti o, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di presentazione dell'offerta, per il livello e nella località di Paesana, nonché quelle risultanti da eventuali successive modificazioni e integrazioni.

La ditta dovrà provvedere, a propria cura, spese e responsabilità, immediatamente al reintegro del personale mancante al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio che, come già precisato, non può essere interrotto per nessuna ragione.

Le spese di vestiario sono a carico della ditta appaltatrice.

Tra il personale dell'impresa aggiudicataria e il Comune non viene ad instaurarsi alcun rapporto di dipendenza.

Art. 18- Cauzione provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia di **Euro 100,00** da presentarsi tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Paesana, oppure tramite polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze ex D.P.R. 115/2004. La garanzia deve prevedere espressamente **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione** del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve contenere, altresì, sotto pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/16, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia deve avere validità per almeno centottantadue giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNICEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 19- Cauzione definitiva

In caso di aggiudicazione, la ditta assegnataria dovrà costituire una garanzia di Euro **800,00** da prestarsi mediante cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.lgs 50/2016 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ex D.P.R. 115/2004, a norma dell'art. 103 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e l'operatività della garanzia

medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune di Paesana, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di svincolo della stessa, ovvero alla riconsegna del complesso sportivo.

Art. 19/a - garanzia per deposito cauzionale e canoni

A garanzia per eventuali danni che l'immobile dovesse presentare al momento del rilascio l'aggiudicatario, dovrà effettuare un deposito importo pari a n. 3 annualità anticipate. Tale deposito, a scelta dell'Aggiudicatario, potrà essere sostituito da idonea polizza assicurativa e/o fidejussione bancaria con la quale l'istituto erogante e/o contraente garantirà solidalmente con il Conduttore la disponibilità della somma pari a n. 3 annualità anticipate a titolo di deposito cauzionale.

In caso di mancata riconsegna dell'immobile in buono stato il Comune di Paesana sarà legittimato a richiedere all'aggiudicatario e/o all'istituto erogante la suddetta somma, fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni.

Art. 20- Domicilio e responsabilità

La ditta sarà sempre considerata come unica ed esclusiva responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente appalto.

Ai fini del presente appalto la Ditta dovrà eleggere domicilio in Paesana; presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato.

Art. 21 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

Art. 22- Divieto di cessione del contratto - Disciplina del subappalto

Il contratto non può essere ceduto, pena la nullità del medesimo.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/16;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

purché, il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di ordine professionale e morale per contrarre con la Pubblica Amministrazione e abbia le medesime caratteristiche e requisiti richiesti all'appaltatore dal bando di gara.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con "titolare del sub"appalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa..

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 e 9 di cui all'articolo 105 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

Art. 23 - Consegna e restituzione. locali e attrezzature.

Prima dell'inizio del servizio sarà redatto un verbale in contraddittorio relativo allo stato dei locali e delle attrezzature dei singoli impianti affidati.

La ditta appaltatrice si impegna a produrre entro la data di avvio del servizio il piano per la sicurezza del lavoro.

Al termine del servizio la ditta appaltatrice dovrà riconsegnare i locali e le attrezzature in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale.

Art. 24 - Vigilanza

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea ed opportuna in ordine al rigoroso rispetto da parte della Ditta appaltatrice degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.

Art. 25 - Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un congruo termine e comunque non inferiore a cinque giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora la ditta appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà irrogare – con atto motivato – una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 26.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 200,00 e € 400,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora al servizio bar-ristoro vengano distribuiti alimenti e bevande accertate di cattiva qualità, con

termine di validità scaduti, avariati, ecc., oltre agli ordinari provvedimenti sanzionatori da applicarsi in base alla normativa igienico-sanitaria nazionale, regionale e regolamentare da applicarsi in materia per il tipo di settore di attività, verrà applicata una ulteriore sanzione in misura variabile € 200,00 ed € 400,00 a seconda della gravità, applicando i criteri e modalità stabiliti dal presente articolo 23 e successivo articolo 26.

In caso di recidiva la penalità potrà essere aumentata fino al raddoppio.

All'Impresa verrà applicata una penalità fissa di € 1.000,00 per interruzione, anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale dipendente, fatto salvo interruzione per precipitazioni piovose.

In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo art. 26.

Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore l'appaltatore viene indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non venga rispettato, l'ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.

Art. 26 - Risoluzione del contratto - Sostituzione del Comune

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre due giorni consecutivi;
- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dalla civica amministrazione, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, comporteranno cattivo funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un bimestre;
- eventi di frode, accertata dalla competente autorità giudiziaria;
- inosservanza dei divieti di cui al precedente articolo 22;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- messa in liquidazione o di altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della ditta appaltatrice.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Art. 27- Fallimento, successione e cessione della ditta

Il servizio s'intende risolto in caso di fallimento della ditta aggiudicataria. In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori, idonei, oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius.

Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda fornitrice il servizio, ai sensi della vigente normativa.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia *stato*

conferito con unico atto mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.
Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Art. 28 - Assicurazioni - Responsabilità

Il servizio si intende esercitato a completo rischio e pericolo della ditta appaltatrice e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

La ditta appaltatrice è tenuta a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.).

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- a) condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall'esercizio di tutti gli impianti e per tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento di tutte le attività, compreso quelle aggiuntive di iniziativa propria dell'imprenditore da tenersi all'interno della struttura;
- b) l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro dell'appaltatore, e, se cooperative, dei soci lavoratori;
- c) che sono compresi i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che l'appaltatore ha in consegna o custodia;
- d) danni da incendio e danni da furto e rapina;
- e) l'estensione ai danni derivanti al Comune di Paesana o a terzi da incendio di cose della ditta appaltatrice o dalla stessa detenute.

Il massimale della R.C.T. dovrà essere unico e non inferiore ad € 5.000.000,00.

Nella garanzia R.C.A. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore.

Il testo da adottare dovrà comprendere il "danno biologico" e le malattie professionali.

Il massimale della R.C.A. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00.

L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Nelle polizze deve essere inclusa la clausola di "rinuncia" da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Paesana.

Entrambe le polizze devono, altresì, contenere una specifica clausola di salvaguardia con impegno dell'assicuratore nei casi di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a I titolo di premio assicurativo da parte del gestore contraente.

Il testo delle polizze, riportante le garanzie richieste, deve acquisire il preventivo assenso del Comune prima della loro sottoscrizione.

La stipula del contratto di affidamento del servizio di gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.

Art. 29- Responsabilità verso prestatori di lavoro e terzi

La ditta appaltatrice sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di quello di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.

Art. 30 - Danni e ammanchi

La ditta appaltatrice sarà responsabile di ammanchi di qualsiasi genere e di tutti i danni a beni pubblici e privati che l'Amministrazione riscontrasse esistenti nei luoghi oggetto del servizio.

Qualsiasi oggetto di valore o documento ritrovato dovrà essere consegnato al responsabile comunale.

Art. 31 - Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi comprese lo sciopero, il Comune ha facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando siano cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese della ditta appaltatrice, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dalla avvenuta interruzione.

Art. 32 - Esimente per il Comune e l'Amministrazione

Trattandosi di strutture scoperte per la pratica del nuoto in ambiente alpino, la ditta appaltatrice manleva il Comune e l'Amministrazione comunale di Paesana da qualsiasi responsabilità qualora avversità atmosferiche non rendessero possibile la piena completa attività delle strutture e degli impianti per tutta la durata del contratto.

Il canone da corrispondere al Comune resta stabilito come da contratto e dovrà ugualmente essere corrisposto in favore del Comune anche nel caso in cui avversità atmosferiche costringano alla chiusura anticipata e/o all'apertura ritardata.

Art. 32/a Principio di trasparenza. coinvolgimento dell'utenza

In attuazione dei principi di trasparenza e di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti l'esercizio gestionale, come previsto dalla Legge 241/90 e s.m.i., si stabilisce che:

- l'utente o il frequentatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi al Concessionario che, a sua volta, ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale; allo stesso fine gli stessi soggetti possono, in via sussidiaria, rivolgersi direttamente all'Amministrazione Comunale;
- il tariffario ed il regolamento interno di utilizzo dell'impianto devono rimanere esposti pubblicamente all'ingresso dell'Impianto natatorio;

Art. 33 - Controversie

Ogni controversia derivante e conseguente il presente contratto - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, viene rimessa al Tribunale di Saluzzo.

Art. 34 - Spese contrattuali

Ai fini fiscali il contratto è stabilito nell'importo complessivo di Euro 8.000,00 oltre I.V.A., per l'intero periodo di durata stabilito dal precedente articolo 2.

Il contratto verrà sottoscritto nella forma pubblica amministrativa alla presenza del segretario comunale, sino a tale momento l'Amministrazione non si riterrà formalmente impegnata. Tutte le spese per diritti, bolli, registrazione, rimborsi sono a carico della ditta.

Art. 35 - Riservatezza

A norma del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i., i dati raccolti nell'ambito del presente procedimento di gara sono esclusivamente finalizzati allo stesso. L'utilizzazione e l'eventuale comunicazione a organi e uffici

dell'amministrazione sono limitate agli adempimenti necessari nel rispetto dei fine di cui sopra. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del citato testo unico a cui si rinvia espressamente.

Art. 36 - Rinvii

Per quanto non previsto dal presente capitolato d'oneri, si rinvia alle disposizioni normative e legislative vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

geom. Andrea CAPORGNO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993